

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****SEDE REFERENTE:**

DL 279/2004: Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica (esame C. 5463 Governo) (*Esame e rinvio*) 30

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5463 Governo, di conversione del DL 279/2004: Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Copagri e delle organizzazioni cooperative agricole Anca Legacoop, Agica-Agci, Confcooperative-Fedagri, Unci-Ascat 35

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5463 Governo, di conversione del DL 279/2004: Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

Audizione di rappresentanti dell'Assobiotec/Federchimica e di Federalimentare 35

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5463 Governo, di conversione del DL 279/2004: Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), dell'Ente nazionale sementi elette (ENSE), del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) e dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) 35

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5463 Governo, di conversione del DL 279/2004: Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

Audizione del Prof. Francesco Salamini, professore ordinario di genetica agraria presso Università di Milano 35

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5463 Governo, di conversione del DL 279/2004: Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

Audizione del Prof. Amedeo Alpi, professore ordinario di fisiologia vegetale presso l'Università di Pisa 36

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5463 Governo, di conversione del DL 279/2004: Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

Audizione di rappresentanti delle associazioni di agricoltura biologica: Associazione italiana per l'agricoltura biologica (AIAB) e Suolo e salute 36

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5463 Governo, di conversione del DL 279/2004: Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

Audizione del Prof. Catello Polito, professore ordinario di genetica presso l'Università di Napoli « Federico II » e direttore dell'Istituto di genetica e biofisica del CNR « Adriano Buzzati Traverso » e del Dottor Roberto Defez, ricercatore dell'Istituto di genetica e biofisica del CNR « Adriano Buzzati Traverso »	36
Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5463 Governo, di conversione del DL 279/2004: Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.	
Audizione del Prof. Francesco Sala, professore ordinario di botanica generale presso l'Università di Milano	36
Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5463 Governo, di conversione del DL 279/2004: Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.	
Audizione di rappresentanti delle associazioni del settore sementiero e dei mangimi: Associazione italiana sementi (AIS), Associazione di categoria dei sementieri (ASSEME), Unione seminativi, Associazione nazionale tra i produttori italiani zootecnici (ASSAL-ZOO)	36
Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5463 Governo, di conversione del DL 279/2004: Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità e del Comitato nazionale per la bioetica	36
Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5463 Governo, di conversione del DL 279/2004: Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.	
Audizione di rappresentanti delle associazioni ambientaliste: Legambiente, Greenpeace Italia, WWF, Italia nostra, Consiglio dei diritti genetici	36
Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5463 Governo, di conversione del DL 279/2004: Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.	
Audizione di rappresentanti delle associazioni dei consumatori: Associazione per la difesa dei consumatori e degli utenti (ACU), Federconsumatori, Associazione nazionale cooperative consumatori (ANCC-COOP), Unione nazionale consumatori	37
Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5463 Governo, di conversione del DL 279/2004: Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.	
Audizione di rappresentanti della Società italiana di genetica agraria (SIGA), della Società italiana di tossicologia (SITOX), dell'Associazione Galileo 2001, dell'Associazione Futuragra e dell'Osservatorio sulla bioetica della Fondazione Luigi Einaudi	37
SEDE REFERENTE:	
DL 279/2004: Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica (esame C. 5463 Governo) (<i>Seguito esame e rinvio</i>) ...	37
AVVERTENZA	44

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 dicembre 2004. — Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. — Interviene il Ministro per le politiche agricole e forestali Giovanni Alemanno.

La seduta comincia alle 9.50.

DL 279/2004: Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica. (esame C. 5463 Governo).
(*Esame e rinvio*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, *presidente e relatore*, richiama innanzitutto

l'ampio dibattito insorto nel Paese sui temi relativi alle varie forme di agricoltura transgenica, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti della tutela dell'ambiente e della salute umana, rilevando come in tale ambito si evidenzino una notevole differenziazione di posizioni sull'utilizzo in agricoltura delle biotecnologie, in particolare per quanto riguarda le forme tecnologicamente più avanzate, che applicano anche gli strumenti e le tecniche della bioingegneria.

Passando ad illustrare il contenuto del decreto-legge, rileva come il provvedimento innovi la normativa vigente in materia di organismi geneticamente modificati.

In particolare, l'articolo 1 individua le finalità del provvedimento e fornisce le definizioni di colture transgeniche, biologiche e convenzionali.

L'articolo 2 definisce i principi per la salvaguardia della coesistenza tra le diverse colture. La disposizione, in particolare, dispone che nessuna coltura deve compromettere l'esercizio delle altre, prevede la parità di trattamento tra le diverse colture, la tutela delle peculiarità e specificità produttive di ogni coltura, (da realizzare in primo luogo evitando ogni forma di presenza occasionale di sementi diverse), nonché la reale possibilità di scelta tra prodotti transgenici e non transgenici da parte dei consumatori (da realizzare attraverso la separazione delle rispettive filiere produttive).

L'articolo 3 rimette a un decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, la definizione delle norme quadro per la coesistenza, sulla base delle Linee guida predisposte dal Comitato per la valutazione e il monitoraggio della coesistenza (istituito presso il Ministero per le politiche agricole ai sensi dell'articolo 7).

L'articolo 4 prevede che le regioni e le province autonome, in coerenza con le norme quadro per la coesistenza definite dal Ministero delle politiche agricole, adottino i Piani regionali di coesistenza tra le diverse colture entro il 31 dicembre 2005. I Piani, con il coinvolgimento degli enti locali e degli organismi rappresentativi

delle categorie interessate, sono volti a definire le modalità e le condizioni per assicurare la coesistenza tra colture, attraverso la definizione di apposite regole tecniche agricole. Le regioni e le province autonome possono, inoltre, promuovere accordi volontari tra imprenditori al fine di adottare le misure di gestione volte ad assicurare la coesistenza tra le diverse colture.

L'articolo 5 definisce responsabilità e obblighi degli imprenditori agricoli e di altri soggetti, individuati nel piano di coesistenza. Per quanto concerne le responsabilità, la mancata osservanza delle misure contenute nei Piani di coesistenza impone il risarcimento dei danni diretti e indiretti causati, con onere della prova a carico del contravventore. Per quanto concerne gli obblighi, l'imprenditore che metta a coltura OGM è tenuto a darne comunicazione, a elaborare un piano di gestione aziendale per la coesistenza e a conservare appositi registri aziendali contenenti informazioni sulle misure di gestione adottate. Le informazioni e i dati sulle colture OGM sono tenute nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), secondo modalità definite dalle regioni e province autonome.

L'articolo 6 introduce sanzioni amministrative pecuniarie per il mancato rispetto dei Piani di coesistenza e sanzioni penali per l'esercizio di colture transgeniche in violazione del divieto generale previsto dall'articolo 8 fino all'adozione dei Piani di coesistenza regionali (da adottare entro il 31 dicembre 2005).

L'articolo 7 rimette a un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, la definizione dell'organizzazione, delle strutture operative e delle modalità di funzionamento, senza oneri per il bilancio dello Stato, del Comitato in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche. Al Comitato spetta il compito di definire, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, le linee guida sulla coesistenza (ai

fini dell'adozione del Decreto ministeriale sulla coesistenza di cui all'articolo 3), monitorare l'applicazione delle misure previste del decreto-legge, nonché proporre misure relative all'omogeneizzazione delle attività di controllo e all'individuazione delle tipologie di risarcimento dei danni.

L'articolo 8 prevede il divieto provvisorio di colture transgeniche destinate all'immissione sul mercato fino all'adozione di ciascuno dei Piani di coesistenza regionali (da adottare entro il 31 dicembre 2005).

L'articolo 9 esclude che dal decreto-legge derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, mentre l'articolo 10 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

Nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione si afferma che « si pone l'urgente necessità di assicurare la coesistenza tra le coltivazioni transgeniche, convenzionali e biologiche e quindi di creare le condizioni affinché venga garantita la libertà di iniziativa economica degli agricoltori ». Nel preambolo del decreto-legge si fa riferimento alla « straordinaria necessità e urgenza di definire un quadro normativo minimo che consenta l'attuazione delle misure necessarie per garantire l'effettiva coesistenza tra le diverse forme di colture che attualmente possono essere praticate, in considerazione dell'imminente approvvigionamento delle sementi per la prossima campagna di semina ».

Il Comitato per la legislazione, nel parere espresso il 1° dicembre 2004, ha evidenziato che la pubblicazione del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale, « intervenuta a distanza di 18 giorni dalla deliberazione del Consiglio dei ministri e di 7 giorni dalla sua emanazione, suscita perplessità circa la correttezza dell'impiego dello strumento del decreto-legge, con particolare riferimento all'osservanza della disposizione di cui all'articolo 15, comma 4, della legge n. 400 del 1988, che stabilisce che "il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione" ».

Le disposizioni recate del provvedimento appaiono riconducibili a una pluralità di materie oggetto dell'articolo 117 della Costituzione. In linea generale, trattandosi di interventi aventi ad oggetto il settore agricolo, la potestà legislativa dovrebbe essere considerata di competenza esclusiva regionale, atteso che la materia agricoltura non risulta espressamente menzionata dall'articolo 117. A tale riguardo evidenzia come sulla materia dell'uso di OGM in agricoltura siano già state adottate apposite discipline normative da parte di numerose regioni.

Considerate le finalità dichiarate del provvedimento, rinvenibili nella tutela contro i potenziali rischi per l'ambiente e la salute umana, nella garanzia della libertà di scelta del consumatore e nella salvaguardia di idonee condizioni di concorrenza tra imprenditori, appare tuttavia possibile fare riferimento anche alle materie di competenza esclusiva statale « tutela dell'ambiente » e « dell'ecosistema » (articolo 117, comma 2, lettera s) e « tutela della concorrenza » (articolo 117, comma 2, lettera e), nonché alle materie di competenza concorrente Stato-regioni « tutela della salute » e « alimentazione » (articolo 117, comma 3).

Il provvedimento va valutato in relazione alla direttiva comunitaria 2001/18/CE, che ha disciplinato l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. In particolare, rispetto a tale disciplina comunitaria il provvedimento presenta due aspetti problematici.

Il primo aspetto problematico attiene all'articolo 8 del provvedimento, ove si stabilisce che fino all'adozione dei singoli piani di coesistenza regionali (entro il 31 dicembre 2005) le colture transgeniche destinate all'immissione sul mercato non sono consentite. In particolare andrebbe valutata la coerenza di tale disposizione con l'ordinamento comunitario, che non sembra consentire agli Stati membri la possibilità di vietare, in linea generale ed anche se transitoriamente, la coltivazione di varietà geneticamente modificate.

Il secondo aspetto problematico attiene alla nuova procedura delineata dal

provvedimento (articoli 3 e 4) per consentire le coltivazioni OGM. In particolare, occorre valutare la coerenza di tale disciplina con il sistema autorizzatorio richiesto dalla normativa comunitaria. Il provvedimento, infatti, non contiene clausole di coordinamento con la normativa previgente e non fa riferimento al criterio dell'autorizzazione caso per caso, che sembrerebbe invece superare, prevedendo l'individuazione di misure di coesistenza di carattere generale, sulla cui base le Regioni adottano specifici piani di coesistenza. In particolare, si evidenzia che nell'ambito dei piani di coesistenza, per la messa a coltura di organismi geneticamente modificati si fa riferimento ad una semplice comunicazione alla Regione territorialmente competente, la quale, nel decreto legislativo n. 224 del 2003, attuativo della sopra citata direttiva 2001/18/CE, convive con il procedimento di autorizzazione ivi previsto.

Dal punto di vista del coordinamento con la legislazione vigente, andrebbe valutata l'opportunità di introdurre – in conformità a quanto segnalato nel già ricordato parere del Comitato per la legislazione – clausole di coordinamento con i decreti legislativi n. 212 del 2001 e n. 224 del 2003, i quali, oltre al procedimento di autorizzazione, recano una serie di disposizioni afferenti ad altri aspetti riguardanti gli organismi geneticamente modificati.

All'articolo 2, comma 1, andrebbe meglio specificato il significato dell'espressione «senza che nessuna determinazione possa essere assunta al fine di favorire alcune colture a danno di altre». Appare opportuno, in particolare, chiarire se tale norma codifichi un principio di parità di trattamento tra le tre diverse modalità di coltura (transgenica, biologica, convenzionale), nel qual caso andrebbe valutata la portata normativa della disposizione con specifico riguardo, a titolo esemplificativo, alla coerenza con le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali volte ad incentivare le colture biologiche.

All'articolo 2, comma 2, appare opportuno specificare l'oggetto dell'ultima parte

del periodo, ove si fa riferimento a «ogni forma di presenza occasionale», chiarendo, con una più appropriata formulazione, che la norma è volta ad evitare, come pare desumersi da quanto disposto al comma 3, la commistione tra prodotti transgenici e non transgenici.

L'articolo 3, comma 1 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la definizione di norme quadro per la coesistenza, che costituiscono la cornice entro la quale le Regioni adottano, entro il 31 dicembre 2005, il piano di coesistenza dei vari tipi di colture (articolo 4). Tali norme quadro sono adottate sulla base di linee guida predisposte da un Comitato istituito dall'articolo 7.

In relazione a tale procedura evidenzia due aspetti problematici; dal punto di vista sostanziale, andrebbe verificata la congruità con il vigente sistema delle fonti del rinvio a un decreto ministeriale del compito di definire norme quadro per la successiva attività regionale, anche tenendo conto dell'esistenza di un indirizzo giurisprudenziale della Corte costituzionale che sembra consentire, in relazione alle competenze regionali, soltanto l'adozione di atti di mero coordinamento tecnico (sentenze n. 376 del 2003 e n. 17 del 2004);

Inoltre, dal punto di vista procedurale, segnala come gli articoli 3, 4 e 7 delineino un procedimento complesso, vincolato a precise scadenze soltanto per alcuni passaggi. In particolare, l'articolo 7 non stabilisce un termine entro il quale si deve procedere alla costituzione del «Comitato in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche», mentre prevede che il Comitato stesso adotti le linee guida entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. L'articolo 3 non individua il termine entro il quale il Ministro delle politiche agricole e forestali, sulla base delle linee guida, deve adottare il decreto recante le norme quadro per le Regioni, le quali, a loro volta, ai sensi dell'articolo 4, devono adottare i piani di coesistenza, sulla base del citato decreto, entro il 31 dicembre

2005. Infine, andrebbe chiarito se la mancata adozione da parte delle regioni e delle province autonome dei piani di coesistenza entro il termine del 31 dicembre 2005 stabilito all'articolo 8, ferma restando l'attivabilità del potere sostitutivo statale (peraltro non espressamente previsto), sarebbe preclusivo delle coltivazioni OGM anche successivamente a tale scadenza.

All'articolo 3, comma 2, andrebbe specificato il significato dell'espressione « aree omogenee », anche in considerazione del fatto che tale espressione (né altra sostanzialmente equivalente) non trova rispondenza nella richiamata Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE. Si fa presente, inoltre, che l'intera disposizione andrebbe più opportunamente collocata — per ragioni di omogeneità normativa — all'articolo 4 del provvedimento, ove è recata la disciplina generale dei Piani di coesistenza regionali.

Con riguardo all'articolo 4, segnala come, mentre secondo la relazione illustrativa esso prevede che « all'interno delle aree omogenee, le regioni e le province autonome promuovono il raggiungimento, su base volontaria, di accordi tra imprenditori agricoli, finalizzati ad assicurare la coesistenza tra colture transgeniche e non transgeniche », dalla lettera dell'articolo 4 non sembri potersi dedurre che tali accordi debbano essere raggiunti unicamente nell'ambito delle aree omogenee.

All'articolo 5 appare opportuna una formulazione della norma idonea ad assicurare una più puntuale definizione dell'ambito soggettivo ed oggettivo della disposizione. In particolare, andrebbero meglio specificati l'ambito e la portata della prevista responsabilità per danni, inopportuno distinguere tra diretti e indiretti, nonché le modalità applicative dell'inversione dell'onere probatorio (che assume un carattere eccezionale).

All'articolo 7, comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di specificare la natura giuridica del decreto ministeriale ivi previsto, al quale si demanda la definizione dell'organizzazione e delle modalità

di funzionamento del Comitato istituito, ai sensi del comma 1, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.

Ricorda che nella giornata odierna avranno luogo numerose audizioni delle organizzazioni professionali agricole, dei principali istituti di ricerca nel settore agricolo, di associazioni ambientaliste e di tutela dei consumatori, nonché di esperti e studiosi della materia, che consentiranno alla Commissione di approfondire ulteriormente le problematiche affrontate dal provvedimento, al fine di venire incontro alle esigenze degli agricoltori e dei consumatori, facendo chiarezza sul quadro normativo applicabile in merito. Ritiene infatti necessario risolvere alcuni problemi, quali la delimitazione delle zone omogenee e la migliore definizione di taluni termini indicati dal provvedimento. Si riserva quindi di svolgere ulteriori considerazioni in esito alle audizioni previste.

Il Ministro Giovanni ALEMANNÒ chiarisce come il provvedimento non intervenga in linea generale sulla disciplina delle biotecnologie in agricoltura, ma affronti specificamente il tema delle biotecnologie transgeniche, come indicato dalle definizioni contenute dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge.

Ritiene inoltre che non sussista alcun problema circa la ripartizione di competenze tra lo Stato e le regioni in materia, in quanto ogni eventuale conflitto risulta sanato dal parere espresso sul provvedimento dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Parimenti, non può porsi alcuna questione circa eventuali contrasti tra la disciplina recata dal decreto-legge e la normativa comunitaria, in quanto l'Unione europea ha ritenuto di dettare in materia alcune linee guida, senza procedere ad interventi normativi diretti.

Lino RAVA (DS-U) riservandosi di intervenire in termini più specifici sul provvedimento al termine delle audizioni, rileva comunque una forte divaricazione di posizioni tra il relatore ed il Ministro.

Luca MARCORA (MARGH-U) sottolinea anch'egli la diversità delle posizioni assunte dal relatore e dal Ministro, condividendo le considerazioni svolte da quest'ultimo. Ritiene infatti che il provvedimento non intervenga, in termini generali, su ogni tipo di manipolazione genetica in agricoltura, ma riguardi solo le manipolazioni realizzate tra specie diverse, le quali, a differenza delle ibridazioni, hanno la capacità di riprodursi, determinando in tal modo delicati problemi rispetto alle modificazioni ambientali, potenzialmente incontrollabili, che tale evoluzione può determinare.

Filippo MISURACA (FI) non ritiene che dalle posizioni espresse dal relatore e dal Ministro emerga un contrasto politico, in quanto, se, da un lato, il relatore ha correttamente richiamato il dibattito sviluppatosi nel Paese su tal tematiche, dall'altro, l'intervento del Ministro ha apportato elementi utili per il dibattito sul provvedimento.

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 18 della giornata odierna; ritiene tuttavia opportuno prorogare tale termine fino alla conclusione delle audizioni previste, quindi alle 19,30 di oggi, al fine di consentire di avvalersi degli eventuali spunti che da tali audizioni potranno emergere.

La Commissione concorda.

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 10.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5463 Governo, di conversione del DL 279/2004: Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Copagri e delle organizzazioni cooperative agricole Anca Legacoop, Agica-Agci, Confcooperative-Fedagri, Unci-Ascat.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 10.55.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5463 Governo, di conversione del DL 279/2004: Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

Audizione di rappresentanti dell'Assobiotec/Federchimica e di Federalimentare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.55 alle 11.30.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5463 Governo, di conversione del DL 279/2004: Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), dell'Ente nazionale sementi elette (ENSE), del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) e dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 12.20.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5463 Governo, di conversione del DL 279/2004: Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

Audizione del Prof. Francesco Salamini, professore ordinario di genetica agraria presso Università di Milano.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 13.10.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5463 Governo, di conversione del DL 279/2004: Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

Audizione del Prof. Amedeo Alpi, professore ordinario di fisiologia vegetale presso l'Università di Pisa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.15.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5463 Governo, di conversione del DL 279/2004: Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

Audizione di rappresentanti delle associazioni di agricoltura biologica: Associazione italiana per l'agricoltura biologica (AIAB) e Suolo e salute.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.50.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5463 Governo, di conversione del DL 279/2004: Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

Audizione del Prof. Catello Polito, professore ordinario di genetica presso l'Università di Napoli « Federico II » e direttore dell'Istituto di genetica e biofisica del CNR « Adriano Buzzati Traverso » e del Dottor Roberto Defez, ricercatore dell'Istituto di genetica e biofisica del CNR « Adriano Buzzati Traverso ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.25.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5463 Governo, di conversione del DL 279/2004: Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

Audizione del Prof. Francesco Sala, professore ordinario di botanica generale presso l'Università di Milano.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 16.10.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5463 Governo, di conversione del DL 279/2004: Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

Audizione di rappresentanti delle associazioni del settore sementiero e dei mangimi: Associazione italiana sementi (AIS), Associazione di categoria dei sementieri (ASSEME), Unione seminativi, Associazione nazionale tra i produttori italiani zootecnici (ASSALZOO).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.10 alle 17.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5463 Governo, di conversione del DL 279/2004: Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità e del Comitato nazionale per la bioetica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17 alle 17.20.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5463 Governo, di conversione del DL 279/2004: Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

Audizione di rappresentanti delle associazioni ambientaliste: Legambiente, Greenpeace Italia, WWF, Italia nostra, Consiglio dei diritti genetici.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.20 alle 18.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5463 Governo, di conversione del DL 279/2004: Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

Audizione di rappresentanti delle associazioni dei consumatori: Associazione per la difesa dei consumatori e degli utenti (ACU), Federconsumatori, Associazione nazionale cooperative consumatori (ANCC-COOP), Unione nazionale consumatori.

L'audizione informale è stata svolta dalle 18 alle 18.45.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5463 Governo, di conversione del DL 279/2004: Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

Audizione di rappresentanti della Società italiana di genetica agraria (SIGA), della Società italiana di tossicologia (SITOX), dell'Associazione Galileo 2001, dell'Associazione Futuragra e dell'Osservatorio sulla bioetica della Fondazione Luigi Einaudi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 18.45 alle 20.

SEDE REFERENTE

Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. — Interviene il Ministro per le politiche agricole e forestali Giovanni Alemanno.

La seduta comincia alle 20.15.

DL 279/2004: Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

(esame C. 5463 Governo).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento iniziato nella giornata odierna.

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, *presidente e relatore*, ricorda preliminarmente che nella seduta antimeridiana si è dato inizio all'esame preliminare del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 279 del 2004 e che si è poi svolto, nel corso della giornata, un ampio ciclo di audizioni informali che ha consentito un ampio e proficuo approfondimento delle complesse e delicate tematiche ad esso sottese.

Sauro SEDIOLI (DS-U), rilevato come nel corso delle audizioni svoltesi nella giornata odierna siano emerse posizioni antitetiche in ordine all'opportunità dell'introduzione delle colture transgeniche nel panorama agricolo nazionale, sottolinea la necessità di procedere ad opportuni approfondimenti in ordine alle problematiche connesse al testo in titolo, in considerazione delle inevitabili ricadute del medesimo sulla libertà di iniziativa economica degli agricoltori e sulla correlativa libertà di scelta tra prodotti transgenici e non transgenici da parte dei consumatori.

Nel rilevare come la competitività dei prodotti tipici italiani possa essere legittimamente salvaguardata e rafforzata anche attraverso un serio e responsabile ricorso a operazioni di ingegneria genetica — dichiarando in proposito di non avere un atteggiamento pregiudiziale in ordine all'introduzione di colture transgeniche — ritiene che il vero punto nodale sia rappresentato dalla necessità di delineare corrette linee guida in materia di politica agricola, purtroppo mancanti, a suo giudizio, nel panorama nazionale.

Pur riconoscendo al testo del decreto-legge in esame il merito di tentare una saggia conciliazione tra posizioni contrapposte in materia di colture transgeniche, lamenta la mancanza, all'interno del medesimo, di previsioni atte a garantire attività di ricerca e di sperimentazione in materia, evitando ogni atteggiamento di chiusura, nonché ad assicurare un congruo percorso di monitoraggio che si caratterizzi anche per un debito coinvol-

gimento dell'istituzione parlamentare, consentendo così lo sviluppo di una corretta politica agricola.

Luana ZANELLA (Misto-Verdi-U), richiamata l'esigenza di tutelare adeguatamente la produzione agroalimentare nazionale di natura convenzionale e biologica, e rilevato che le proposte emendative presentate dal suo gruppo sono essenzialmente tese a garantire il più ampio rispetto di tale esigenza, intende soffermarsi sui profili problematici del testo del decreto-legge in titolo. Ritieni in particolare che debba garantirsi alle regioni un congruo lasso di tempo per l'adozione dei piani di coesistenza, giudicando eccessivamente ristretto il termine individuato per il 31 dicembre 2005.

Considera altresì impropria la previsione recata dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge, tesa a riconoscere alle regioni la facoltà di individuazione di una o più aree omogenee nel proprio territorio, in coerenza con la raccomandazione della Commissione europea del 23 luglio 2003, stante la natura non giuridicamente vincolante di quest'ultima nei confronti dei paesi europei.

Giudica peraltro inadeguato l'impianto sanzionatorio previsto dal testo in esame in ordine al mancato rispetto delle misure contenute nei piani di coesistenza: ritiene, da un lato, eccessivamente rigida la previsione di una responsabilità per danni diretti e indiretti destinata a ricadere sugli imprenditori agricoli che non osservano le medesime, in considerazione la possibilità che si verifichino episodi di contaminazione involontaria e pertanto non imputabile a costoro; dall'altro, giudica estremamente deboli le sanzioni pecuniarie previste, essendo necessario che sia istituito un apposito fondo assicurativo destinato a risarcire chi subisce danni da inquinamento transgenico.

Lamentata infine la mancanza di un adeguato riferimento alla necessità del rispetto della qualità e della tipicità dei prodotti agricoli nazionali e della difesa delle agrobiodiversità, rileva come talune

e significative proposte emendative presentate dal suo gruppo intendono propriamente porsi in tale direzione.

Francesco ZAMA (FI), pur esprimendo una generale condivisione dei contenuti del decreto-legge in esame, sottolinea la necessità di procedere ad opportuni aggiustamenti del medesimo. Ritieni che ad esso debba essere riconosciuto il merito di compiere il primo passo volto a superare alcuni tabù, introducendo nello scenario agricolo nazionale le colture transgeniche, e quindi gli organismi geneticamente modificati: esse sono infatti destinate ad avere ricadute positive, in quanto, opportunamente regolamentate, appaiono idonee ad assicurare un'adeguata tutela ambientale e una significativa libertà di scelta per i consumatori.

Quanto alle modifiche da apportare, rileva, in particolare, che dovrebbero essere opportunamente riformulati i commi 2 e 3 dell'articolo 2 del decreto-legge, in quanto le previsioni da esso recate appaiono, a suo giudizio, rendere difficilmente praticabili le coltivazioni transgeniche; nonché gli articoli 4 e 8, stante la necessità che la disciplina ivi prevista sia resa più incisiva e che, in particolare, sia garantita una sollecita adozione dei piani di coesistenza, sì da assicurare la reale coesistenza tra le diverse colture nella realtà agricola nazionale.

Giudica poi l'impianto sanzionatorio delineato nel testo in esame estremamente rigido e, come tale, destinato a penalizzare notevolmente la categoria degli agricoltori ed esprime perplessità in ordine alla mancata definizione della composizione e delle competenze del Comitato di cui all'articolo 7, ravvisando la necessità che sia esplicitamente indicato che di esso debbano far parte soggetti esperti e professionalmente qualificati indicati dagli istituti e dalle associazioni che si occupano di ricerca e sviluppo delle biotecnologie in agricoltura.

Lino RAVA (DS-U) intende innanzitutto esprimere un qualche disagio in relazione al percorso procedurale seguito dal Go-

verno: il provvedimento in esame, infatti, largamente preannunciato, è stato infine deliberato dal Consiglio dei ministri circa un mese fa. Ciononostante, la Commissione si vede oggi costretta a svolgerne l'esame in tempi estremamente ristretti e inadeguati alla delicatezza delle questioni che esso affronta.

Rileva, peraltro, come sussista un sostanziale accordo sulle questioni fondamentali, ossia la sicurezza della salute, la tutela dell'ambiente e della biodiversità, e sull'impostazione di fondo del decreto-legge, salvo discutere su miglioramenti volti ad assicurare il miglior equilibrio possibile tra i diversi interessi in gioco. Al riguardo, è dell'avviso che, se è sbagliata l'eccessiva tolleranza nei confronti degli OGM, anche la loro demonizzazione deve però essere evitata. In questo senso, le audizioni svoltesi nella giornata odierna hanno apportato un utile contributo di riflessione, essendo consistite, eccettuati alcuni isolati picchi polemici, su interventi ragionati ed equilibrati. In definitiva, lo scontro ideologico sugli OGM si è riproposto, ma in forma più attenuata, lasciando intravedere lo spazio per un confronto costruttivo.

Ciò premesso, ritiene indispensabile innanzitutto individuare il modello agricolo nazionale che si vuole perseguire: una scelta politica chiara in ordine a questo punto è infatti essenziale per scongiurare il rischio del declino dell'agricoltura italiana. In quest'ottica, l'indirizzo indicato dal decreto-legge in esame è sostanzialmente condivisibile, in quanto va nella direzione di definire regole per assicurare la coesistenza dell'agricoltura geneticamente modificata con quella biologica e convenzionale. La scelta di consentire l'introduzione degli OGM in Italia può rivelarsi fruttuosa, peraltro, solo a condizione che non avvenga all'insegna della demagogia. A questo fine, bisogna che il Paese si doti degli strumenti necessari per rendere concretamente perseguibile la via delineata dal provvedimento: in particolare è indispensabile l'adozione di un sistema di certificazione delle sementi, nonché la pro-

mozione della ricerca scientifica di settore. Al riguardo, rileva come nel corso delle audizioni siano state riferiti dati relativi a ricerche effettuate in altri paesi, mentre per l'Italia si registra una grave carenza di rilevazioni attendibili. In sostanza, la riflessione sulle questioni di principio è certamente importante, ma resta puramente demagogica se non si accompagna ad iniziative concrete per rendere possibile la realizzazione del modello agricolo nazionale che si vuole configurare.

Ciò premesso, nel confermare il giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento in esame, rileva come alcuni aspetti possano essere certamente migliorati: oltre al potenziamento della ricerca scientifica, indispensabile al fine di impostare le questioni su basi conoscitive più attendibili così da superare lo scontro ideologico in atto e rassicurare i consumatori, ritiene necessario un rafforzamento del ruolo del Comitato, nonché la definizione di un adeguato sistema di indennizzi per gli agricoltori danneggiati dalla contaminazione da OGM. Al riguardo, rileva che non necessariamente l'unica via percorribile sia quella di prevedere in capo ai produttori l'obbligo di assicurarsi, ritenendo altresì possibile istituire un fondo di garanzia alimentato da quote versate dai produttori stessi, al quale attingere per la copertura degli indennizzi.

Ritiene, infine, importante un rafforzamento del ruolo del Parlamento su una materia così importante e delicata: a questo fine, ritiene che la Commissione potrebbe avviare un'indagine conoscitiva o adottare altre iniziative idonee ad assicurarle il monitoraggio dell'introduzione dell'agricoltura geneticamente modificata in Italia, e sollecita il ministro Alemanno ad aggiornare costantemente la Commissione stessa sugli sviluppi delle questioni connesse alla tematica degli OGM e a consultarla per tutte le scelte relative all'attuazione del decreto-legge in esame.

Luca BELLOTTI (AN) rileva preliminarmente che degli OGM si può parlare

sotto diversi punti di vista: scientifico, economico, etico, sociologico, storico e psicologico. Nel corso delle audizioni si è sentita soprattutto la voce della comunità scientifica, che si è mostrata sostanzialmente favorevole all'introduzione degli OGM in agricoltura. Non bisogna però dimenticare che non esistono verità scientifiche assolute. Senza richiamare la rivoluzione copernicana, basta ricordare che alcuni anni fa il Governo inglese allora in carica decise, sulla famosa questione della « mucca pazza », di seguire l'orientamento degli scienziati che assicuravano che non v'erano rischi per la salute pubblica, salvo poi dover constatare, a proprie spese, il contrario. Analoghi, tardivi ripensamenti della comunità scientifica hanno riguardato, per esempio, la pericolosità dell'amianto o degli insetticidi utilizzati nell'immediato dopoguerra.

Sotto il profilo etico, poi, evidenzia come al momento si ignori completamente quali conseguenze possa avere l'intervento umano nei meccanismi di fondo della vita. Al riguardo, rileva come anche la immissione sul mercato di una semplice molecola di antiparassitario avvenga normalmente dopo almeno dieci anni di sperimentazione, mentre sugli OGM si riscontra la completa mancanza di un adeguato periodo di sperimentazione, contro ogni principio di cautela.

Sotto il profilo strategico-economico, ritiene che la scelta di consentire l'introduzione dell'OGM in Italia sia del tutto inopportuna. L'agricoltura italiana, infatti, rappresenta una esigua percentuale del prodotto agricolo mondiale, intorno forse al 2 per cento. In queste condizioni, l'Italia non può competere con i grandi produttori mondiali. Le sue speranze di competitività riposano sui prodotti tipici tradizionali e specifici, oltre che sulla agricoltura biologica, che rappresenta il vero settore di forza del Paese; al riguardo basti pensare che l'Italia produce il 35 per cento circa della produzione biologica europea ed ospita il 22 per cento delle aree coltivate ad agricoltura biologica. Ciò considerato, è ragionevole il sospetto che dietro la

spinta mondiale per la affermazione dell'agricoltura geneticamente modificata vi siano gli interessi delle grandi multinazionali che producono le sementi geneticamente modificate. La cosa è tanto più degna di attenzione in quanto nel prossimo futuro il mondo sarà controllato da chi avrà il controllo delle fonti energetiche e delle sementi, che sono il pilastro dell'agroalimentare, e quindi delle condizioni di sopravvivenza del genere umano.

In conclusione, riconosce l'importanza del provvedimento, che ritiene tuttavia migliorabile per alcuni aspetti, quali, ad esempio, i sistemi di controllo sull'inquinamento da OGM.

Luca MARCORA (MARGH-U) rileva l'esistenza di diversi ordini di ragioni per opporsi all'introduzione degli OGM in Italia. In primo luogo, in materia di sicurezza alimentare, si è affermato in Europa il principio della massima precauzione, che consiste nel non commercializzare un prodotto fino a quando non sia stato provato che esso è innocuo per la salute: un principio ben diverso da quello del minor rischio, adottato invece negli Stati Uniti, in base al quale un prodotto può essere venduto finché non si prova che è nocivo. In secondo luogo, per quanto attiene ai rischi di inquinamento ambientale, rileva come la comunità scientifica non sia unanime nel negarne l'esistenza. Da parte di alcuni, infatti, sono stati ricordati casi di contaminazione del suolo con residui che dal 1996 ad oggi non sono ancora stati smaltiti. Del tutto incerte poi sono le conseguenze dell'immissione degli OGM nell'ambiente, atteso che tali organismi sono destinati a dar luogo a ricombinazioni genetiche del tutto imprevedibili, con conseguenze incontrollabili che potrebbero distruggere l'agricoltura biologica e quella convenzionale.

Sottolinea inoltre come l'introduzione degli OGM non convenga all'economia italiana: essi rappresentano infatti il segno di un'agricoltura standardizzata, identica in tutto il mondo, nella quale l'Italia, viste le sue dimensioni, non può certamente primeggiare. In Italia si deve

puntare piuttosto a potenziare la tipicità e la varietà dei prodotti agroalimentari della sua tradizione. Significativo, a suo giudizio, è che in occasione dell'ultimo salone dell'industria agroconserviera, svoltosi a Parigi, la Cina abbia presentato una linea di pomodori pelati OGM-*free*.

Ciò premesso, ritiene importante l'individuazione di regole volte ad assicurare la coesistenza dell'agricoltura OGM con quelle biologiche e convenzionali, rilevando come il provvedimento in esame presenti tuttavia anche numerosi profili discutibili. Osserva infatti come esso renda vincolante una raccomandazione comunitaria, vale a dire un atto che in origine non è vincolante, e in questo modo ponga limiti al lavoro del Comitato che è chiamato a definire le linee guida in materia di coesistenza. Un altro punto incerto è rappresentato dai tempi delle moratorie: gli adempimenti previsti dal decreto-legge – le linee guida del Comitato, il decreto ministeriale, i Piani regionali – non sono ragionevolmente completabili nell'arco degli undici mesi del 2005 che resteranno dopo la definitiva conversione in legge del provvedimento in esame.

Per quanto attiene agli indennizzi in favore dei coltivatori danneggiati dall'immissione di OGM, ritiene necessario prevedere l'assicurazione obbligatoria. Teme infatti che gli agricoltori che coltivano OGM possano non essere in condizione di pagare i danni che dovessero arrecare alle coltivazioni tradizionali. La tutela dell'iniziativa economica sarebbe infatti compromessa se non si assicurasse ai coltivatori tradizionali una effettiva protezione dal rischio di contaminazione dei propri campi. Con riferimento poi alle sanzioni amministrative, ritiene che esse siano eccessivamente lievi: anche 25 mila euro sono poca cosa in caso di contaminazione dolosa. Parimenti lievi appaiono le sanzioni penali previste nei confronti di chi, nel periodo di moratorie, violi il divieto di coltivazione OGM. Infine sarebbe opportuno prevedere misure volte alla promozione della ricerca scientifica sugli OGM e sulla coesistenza

biologica, come pure al coordinamento della normativa in esame con quella recata dal decreto legislativo n. 224 del 2003.

Si dice infine d'accordo con il deputato Sedioli sulla necessità di promuovere la tipicità e la diversità delle produzioni tradizionali italiane, rilevando tuttavia come il Governo abbia fatto poco in questo senso e rischia così di spingere l'agricoltura verso gli OGM, che invece sono estranei alla tradizione italiana.

Filippo MISURACA (FI) rileva come nelle audizioni il dibattito sugli OGM si sia sviluppato senza preconcetti: dunque, non come un problema di coscienza, da trattare con spirito allarmato, ma come un problema che può essere sviscerato in forma pacata. È emerso che il Paese, per come è stato rappresentato dalle audizioni svolte nella seduta odierna, accoglie in modo sostanzialmente favorevole il provvedimento in titolo, limitandosi a proporre correzioni finalizzate a migliorarlo, ma che non stravolgono l'impostazione di fondo prescelta dal Governo. Anche per tali ragioni si dice fermamente convinto della bontà dell'intervento delineato dal Governo.

Stefano LOSURDO (AN) si sarebbe atteso che, nel corso delle audizioni, gli scienziati intervenuti si soffermassero diffusamente sulla fattibilità della coesistenza tra le diverse forme di agricoltura perseguita dal provvedimento in esame. Così non è stato, e se ne rammarica. In ogni caso, intende sottolineare l'importanza del decreto-legge, che riconosce per la prima volta il diritto di iniziativa economica nella produzione di OGM, cercando al contempo di tutelare adeguatamente le iniziative diverse. Il punto di equilibrio proposto non segue meramente una linea mediana, ma cerca un concreto equilibrio tra la tutela della iniziativa economica e il principio di precauzione.

Con riferimento alle sanzioni, si dichiara convinto che la sanzione amministrativa rappresenti un deterrente sufficientemente forte, anche in considera-

zione del fatto che la sanzione dell'arresto, in caso di contaminazione dolosa, potrebbe, ove applicata, generare tensioni che è preferibile evitare. Riterrebbe inoltre opportuno che all'interno del Comitato in materia di coesistenza, istituito dall'articolo 7 del decreto-legge in esame, gli agricoltori fossero rappresentati attraverso esperti scelti dalle loro organizzazioni di categoria.

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, *presidente*, rimarcato l'equilibrio delle previsioni recate dal testo in titolo, diretto ad introdurre nello scenario agricolo nazionale l'innovativo principio della coesistenza tra diverse colture, sottolinea come nel corso delle audizioni svoltesi nella giornata odierna sia emersa l'opportunità di procedere ad opportuni aggiustamenti del medesimo, al fine di addivenire ad una sua migliore definizione.

Ribadito preliminarmente il proprio apprezzamento per i significativi interventi che hanno avuto luogo nell'ambito di tale attività di approfondimento, osserva come da più parti sia stata evidenziata l'esigenza di procedere ad un'opportuna riformulazione degli articoli 2 e 5, allorché prevedono rispettivamente il riferimento a forme di presenza occasionale e all'assenza di organismi geneticamente modificati nelle sementi, stante la loro indeterminatezza e ravvisandosi la conseguente necessità di procedere ad una congrua specificazione di tali previsioni.

Evidenzia poi l'opportunità di procedere ad una riformulazione delle disposizioni che prevedono il riferimento alle colture transgeniche e non transgeniche, stante la necessità di rendere le medesime coerenti con le disposizioni recate dall'articolo 1, che si riferisce più propriamente alle colture transgeniche, biologiche e convenzionali.

Osserva inoltre come sia più volte emersa la necessità di definire in modo più chiaro ed organico la composizione dell'istituendo Comitato in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche, nonché di deli-

neare un più congruo impianto sanzionatorio e di responsabilità in materia, anche attraverso la previsione di un sistema assicurativo teso a tutelare gli imprenditori agricoli eventualmente danneggiati.

Ravvisa infine l'opportunità — come rimarcato nel corso delle audizioni — che, nello svolgimento delle procedure attinenti alla redazione dei piani di coesistenza, sia assicurata un'adeguata partecipazione di rappresentanti del mondo scientifico e che, d'altra parte, sia assicurato un congruo coinvolgimento dell'istituzione parlamentare nell'elaborazione della decretazione attuativa prevista in materia.

Il Ministro Giovanni ALEMANNÒ rileva anzitutto che non corrisponde al vero la critica secondo cui non esiste alcuna ricerca italiana nel settore degli OGM: ricorda infatti che l'INRAN sta ultimando una ricerca triennale, che mira ad entrare nel merito degli effetti sistemici degli OGM. Bisogna infatti sottolineare che questi organismi vengono spesso studiati come se si trattasse di una realtà a se stante, indipendente perciò tanto dall'ambiente quanto dalla realtà agraria in cui essi si inseriscono. Continuando in questa chiave, gli OGM vengono qualificati come non tossici, ma non si valuta adeguatamente come gli OGM vivi si interrelazionino all'interno di un sistema complesso: vanno perciò approfonditi i loro effetti sull'ambiente e le loro ricadute indirette sulla salute dell'uomo, ad esempio in termine di impatto allergenico. Ricorda poi che anche una struttura di coordinamento degli scienziati, come la società italiana di ecologia, ha evidenziato che ancora non possono considerarsi accertati gli effetti che gli OGM producono sulla biodiversità. Si augura perciò che la ricerca condotta dall'INRAN possa presto produrre i suoi frutti.

Quanto al principio di precauzione, che insieme al principio di coesistenza informa il provvedimento in esame, sottolinea come esso vada commisurato al

suo effettivo impatto: occorre, in attuazione di tale principio, individuare un adeguato punto di equilibrio tra rischi e benefici. Ad esempio, sarebbe del tutto incongruo e contrastante con il principio di precauzione utilizzare uno strumento potente e prezioso come l'energia nucleare per uno scopo limitato come potrebbe essere la fornitura di energia ad uno scaldabagno.

Occorre inoltre considerare che nel settore degli OGM in agricoltura non si tratta di sviluppare ricerca innovativa in Italia, in quanto in tale settore esistono una serie di brevetti ormai consolidatisi da anni e registrati da imprese straniere. In ogni caso, è sua ferma intenzione avviare tempestivamente un tavolo comune con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in particolare allo scopo di sviluppare la ricerca genetica, non necessariamente transgenica, per le specie più tipicamente italiane, come ad esempio la vite e il grano duro.

Nel richiamare i principali contenuti del decreto-legge sottolinea che esso è essenzialmente finalizzato ad evitare che la scelta in materia di OGM possa essere affidata ai singoli imprenditori agricoli, specie in considerazione dell'elevato frazionamento fondiario che caratterizza l'agricoltura italiana. La coesistenza tra agricoltura transgenica, convenzionale e biologica deve essere invece assicurata per territori.

Dopo aver manifestato l'intenzione di avviare un confronto con la Commissione agricoltura in merito alla organizzazione di una prossima Conferenza nazionale dell'agricoltura, idonea a far compiere un salto di livello alla politica agricola nazionale, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, si sofferma sulla questione del rapporto con le regioni. Ricorda in proposito che molte di esse si sono dichiarate libere da OGM e dubita che il richiamo alla raccomandazione della Commissione del 23 luglio 2003, contenuto nell'articolo 1 del decreto-legge in esame, possa valere ad impedire alle regioni italiane che lo vogliano di dichiararsi anche in futuro OGM-*free*; tanto più

che il decreto attuativo del decreto-legge dovrà essere assunto d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. In merito alla mancata partecipazione delle regioni alle audizioni odierne, rileva che essa è probabilmente dovuta al fatto che nel pomeriggio di oggi si è svolta una riunione del Comitato tecnico degli assessori in materia di agricoltura, in esito alla quale è presumibile che la Conferenza Stato-regioni possa presto assumere un orientamento definitivo sul decreto-legge in esame. Precisa poi che la moratoria deve intendersi operante fino a che, in ciascuna regione, non si adotti il piano di coesistenza: ove le regioni non adottino tali piani entro il 31 dicembre 2005, è difficile che il Governo italiano possa opporsi frontalmente e radicalmente ad un tale atteggiamento. In un primo momento, si era pensato di attendere l'adozione del piano da parte di tutte le regioni, ma poi si è più opportunamente deciso nel senso prima ricordato, prevedendo cioè una moratoria con un termine ordinatorio, anziché perentorio.

Riguardo al rischio di contaminazione, ricorda che il decreto-legge contiene una norma in sostanza dipendente da quelli che saranno gli esiti del dibattito in corso di svolgimento in sede di Unione europea relativamente alla fissazione di una soglia massima di tollerabilità per le sementi. In proposito, registra favorevolmente una maggiore sensibilità nei confronti del tema degli OGM da parte del nuovo commissario europeo. Rileva che comunque non si tratta di una questione al momento di carattere emergenziale, atteso che soltanto il 3 per cento delle sementi controllate risultano essere caratterizzate da una presenza di OGM superiore alla soglia dello 0,05 per cento. I controlli andranno comunque poi effettuati: ove l'ENSE, che è l'ente specificamente competente in materia, non fosse in grado di attrezzarsi, andrebbe valutato se non sia il caso di scioglierlo.

Dopo essersi dichiarato favorevole all'assicurazione delle produzioni agricole di OGM e altresì all'opportunità di introdurre in tutto il testo del decreto-legge

il richiamo alle tre forme di agricoltura espressamente richiamante in titolo, ribadisce la correttezza dell'impianto delle norme sanzionatorie: ritiene cioè corretto prevedere l'arresto in caso di violazione della moratoria, analogamente del resto alla pena prevista per l'immissione nell'ambiente di OGM non autorizzati, lasciando invece, a regime, le sole sanzioni amministrative.

In conclusione, sottolinea come il provvedimento in esame sia frutto di un equilibrio raggiunto con fatica, che occorre mantenere, al fine di non riaprire lo scontro ideologico che in precedenza caratterizzava una questione che è invece attinente alla realtà della produzione agricola in Italia.

La seduta termina alle 22.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONE INFORMALE

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5463 Governo, di conversione del DL 279/2004: Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.